



Comune di Pontebba

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2020
N. 50 del Reg. Delibere

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2020

L'anno 2020, il giorno 24 del mese di Luglio alle ore 18:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale, a seguito di convocazione disposta con invito di data 17/07/2020 protocollo n. 0004071. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Buzzi Ivan	Sindaco	Presente
Donadelli Arianna	Assessore	Presente
Gitschthaler Rudy	Vice Sindaco	Presente
Anzilutti Anna	Assessore	Presente
Alongi Antonino	Assessore	Presente
Agnola Mario	Consigliere	Presente
Cracogna Aurora	Consigliere	Presente
Compassi Francesco	Consigliere	Presente
Buzzi Claudia	Consigliere	Assente
Di Marco Giovanni Nino	Consigliere	Assente
Maso Maurizio	Consigliere	Assente
Cipollone Antonio	Consigliere	Presente
Coianiz Massimiliano	Consigliere	Assente

Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell'art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione all'oggetto della presente deliberazione.

Pontebba, li 14/07/2020

Il TPO dell' Area Tributi
dell'UTI Canal del Ferro Valcanale
f.to Rosalba Micossi

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell'art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione all'oggetto della presente deliberazione.

Pontebba, li 14/07/2020

Il TPO dell' Area Economico Finanziaria
dell'UTI Canal del Ferro Valcanale
f.to rag. Patrizia Vuerich

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta

introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTA la Circolare del 14/06/1993 n. 9 - Min. Finanze - Dip. Entrate Fiscalità Locale Serv. I con cui veniva disposto che i territori agricoli situati sul territorio dei Comuni individuati nell'elenco allegato alla circolare fossero esenti dall'ICI;

VERIFICATO che il Comune di Pontebba ricade all'interno dei comuni classificati montani dalla citata circolare ministeriale 9/1993, per cui i terreni agricoli sono esenti dal pagamento dell'imposta;

VISTO il comma 751, che indica fino al 2021, l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura di base dello 0,10 per cento, prevedendo la facoltà per i Comuni di aumentarla fino all'0,25 per cento o ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

VISTA la Legge 17/07/2020, n. 77, recante conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 34/2020, che prevede, tra l'altro:

- l'ulteriore proroga, al 30 settembre, del termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 degli enti locali;
- la proroga al 31 ottobre del termine ultimo previsto dal comma 767 della L. 160/2019 per la trasmissione al MEF delle Delibere e dei regolamenti comunali in materia di Imu;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	beni merce

0,86%	1,06%	0,76%	fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di introdurre le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2020:

- Aliquota ordinaria	0,91%
- Aliquota comodatari parenti 1° grado	0,50%
- Aliquota Ater	0,50%
- Aliquota gruppi catastali "D"	0,76%
- Aliquota fabbricati rurali	0,00%
- Aliquota beni merce	0,00%
- Aliquota abitazione principale	0,50%

ATTESO che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2020 sarà la seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIUQUOTA	MOTIVAZIONE
Tutti gli immobili non ricompresi nelle altre tipologie	0,91%	Si dispone di applicare l'aliquota del 9,1 per mille
Comodati parenti 1° grado	0,50%	Si riconosce l'aliquota agevolata del 5 per mille, limitatamente ad una sola abitazione (e relative pertinenze per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7), agli immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale, con contratto di comodato registrato. NON si applica alle fattispecie di comodato che già beneficiano della riduzione di cui all'art. 1, comma 747, lett. C) della L. n. 160/2019.
Alloggi di proprietà delle ATER	0,50%	Si dispone l'agevolazione per l'edilizia in locazione agevolata (per tutti gli immobili anche quelli non assegnati)
Fabbricati censiti catastalmente nel gruppo D	0,76%	Si dispone di applicare l'aliquota minima consentita
Fabbricati Rurali Strumentali	0,00%	Si riconosce l'esenzione ai fabbricati rurali strumentali
Beni merce	0,00%	Si riconosce l'esenzione ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
Abitazioni principali	0,50%	Si fa riferimento alle abitazioni principali censite nelle categorie A1, A8 ed A9

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e

delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 31 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 16 novembre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTA la delibera CC. n. 42 de 11/06/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'IMU in attuazione dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO il regolamento di contabilità attualmente in vigore;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile emessi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

UDITI i seguenti interventi:

- SINDACO: dopo aver ricordato che nella scorsa seduta il Consiglio comunale ha deliberato la posticipazione al 31 agosto 2020 del termine per il versamento del primo acconto dell'IMU, afferma che lo spirito che anima la politica tributaria che l'amministrazione comunale intende adottare nell'anno in corso è quella di un contenimento, anzi di una riduzione, della pressione fiscale, in considerazione soprattutto dei riflessi economici della pandemia da covid-19. L'amministrazione tuttavia non intende agire, in questo senso, sull'IMU, che riguarda solo alcune categorie di contribuenti, sebbene, anche su questo fronte, il regime delle aliquote e delle detrazioni sia rimasto invariato. L'amministrazione intende invece intervenire, abbastanza corposamente, sulla TARI, che riguarda indistintamente tutta la popolazione. Precisa che il termine per la deliberazione delle tariffe TARI è stato ulteriormente spostato al 30 settembre prossimo e che l'amministrazione sta studiando le modalità di apportare delle riduzioni del peso fiscale TARI, nei limiti del possibile, utilizzando specifiche risorse trasferite in via eccezionale, proprio a causa della pandemia, dallo Stato e dalla Regione.

CON VOTAZIONE PALESE RESA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE RISULTATO:

PRESENTI:9-

FAVOREVOLI:9-

CONTRARI:0-

ASTENUTI:0-

DELIBERA

- 1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare nell'anno 2020;
- 3) di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020,
- 4) di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
0,91%	Aliquota applicabile a tutti gli immobili non ricompresi nelle aliquote puntuali

0,50%	Comodati parenti 1° grado (max 1 (una) abitazione, purchè destinata ad abitazione principale del comodatario) con esclusione delle fattispecie di comodato che già beneficiano della riduzione di cui all'art. 1, comma 747, lett. C) della L. n. 160/2019.
0,50%	Immobili posseduti da ATER (anche se non assegnati)
0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,00%	Beni merce
0,50%	Abitazioni principali censite nelle categorie catastali A1, A8 ed A9
0,76%	Immobili censiti catastalmente nelle categorie D

- 5) di precisare che, nel caso di immobile ricadente in più di una fattispecie, venga applicata l'aliquota più favorevole;
- 6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n° 42/2020 dell'11/06/2020;
- 7) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

CON SEPARATA VOTAZIONE PALESE RESA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE RISULTATO:

PRESENTI:9-

FAVOREVOLI:9-

CONTRARI:0-

ASTENUTI:0-

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 1 comma 19 della L.R.21 dell'11.12.2003, così come sostituito dall' art. 17, co.12, della L.R. 17/2004.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Ivan BUZZI

Il Segretario
F.to dr.ssa Angelica Anna ROCCO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 28/07/2020 al 12/08/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Pontebba, li 28/07/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to dott.ssa Paola Leschiutta

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24/07/2020, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Pontebba, li 28/07/2020

Il Responsabile dell'esecutività
F.to dott.ssa Paola Leschiutta